



NEWS Euroconference

Edizione di martedì 22 Luglio 2025

CASI OPERATIVI

Indennizzo assicurativo e qualifica ai fini del CPB
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

La rettifica del modello 730/2025
di Laura Mazzola

IMPOSTE SUL REDDITO

Dies a quo del quinquennio in caso di passaggio di terreno da agricolo a cava
di Luigi Scappini, Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

REDDITO IMPRESA E IRAP

Correlazione costi-ricavi come declinazione operativa del principio di competenza
di Fabio Landuzzi

BILANCIO

Sostenibilità: il processo di semplificazione è in atto
di Andrea Onori

VIGILANZA E REVISIONE

Frodi in bilancio: il revisore tra scetticismo e responsabilità
di Costantino Magro, Pierluigi Magro

IN DIRETTA



Euroconference In Diretta puntata del 22 luglio 2025
di Euroconference Centro Studi Tributari



CASI OPERATIVI

Indennizzo assicurativo e qualifica ai fini del CPB

di Euroconference Centro Studi Tributari



EuroconferenceinPratica

Scopri la **soluzione editoriale integrata** con l'**AI indispensabile** per **Professionisti e Aziende >>**

Il socio accomandatario di una S.a.s. muore a marzo 2024 e gli eredi, una volta ereditata la sua quota, diventano soci della società, proseguendo con il socio accomandante superstite la conduzione della società.

Il socio deceduto aveva stipulato in vita una polizza assicurativa temporanea caso morte (assicurato il socio amministratore, contraente la società e beneficiario la società), dove a fronte di un premio annuale, al verificarsi dell'evento la compagnia assicurativa avrebbe liquidato una determinata somma di denaro (1.000.000 euro).

Nel frattempo, la società per il biennio 2024 – 2025 ha aderito al concordato preventivo biennale (CPB).

La compagnia assicurativa ad agosto 2024 liquida la somma direttamente alla società.

Può la società far rientrare queste somme come ricavo (e quindi nell'importo concordato con il Fisco) oppure dovrà essere aggiunta al reddito concordato (al pari di una sopravvenienza attiva) e tassata in base ai normali scaglioni IRPEF?

E in questo secondo caso dovrà essere soggetta anche alla normale contribuzione INPS in capo ai soci?

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRACTICO...**](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

La rettifica del modello 730/2025

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche

[Scopri di più](#)

La **mancata indicazione di tutti gli elementi corretti** all'interno del **modello 730/2025**, relativo all'anno 2024, prevede l'**integrazione della dichiarazione originaria** presentata.

L'integrazione deve avvenire con **modalità diverse**, a seconda che le **modifiche comportino o meno una situazione favorevole** per il contribuente. Le ipotesi possono essere le seguenti:

- **integrazione della dichiarazione** che comporta un **maggior credito, un minor debito o un'imposta invariata**;
- **integrazione della dichiarazione** in merito esclusivamente ai **dati del sostituto d'imposta**;
- **integrazione della dichiarazione** che, oltre a comportare un **maggior credito, un minor debito o un'imposta invariata**, prevede la **modifica dei dati del sostituto d'imposta**;
- **integrazione della dichiarazione** che comporta un **minor credito o un maggior debito**.

Nella prima ipotesi, ossia **integrazione della dichiarazione che comporta un maggior credito, un minor debito o un'imposta invariata**, il contribuente può, alternativamente, scegliere:

- di **presentare**, tramite un professionista abilitato o un centro di assistenza fiscale, **un nuovo modello 730/2025**, completo di tutte le sue parti ed **integrato con i nuovi dati, entro e non oltre il 25 ottobre 2025**, indicando, all'interno del frontespizio, nella casella denominata **"730 integrativo"**, il **codice "1"**;
- di **presentare un modello Redditi PF 2025 entro il termine del 31 ottobre 2025**, inserendo, il **flag** all'interno della casella denominata **"Correttiva nei termini"** del frontespizio, **ovvero entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi PF relativo all'anno successivo**, inserendo il **flag** all'interno della casella denominata **"Dichiarazione integrativa"** del frontespizio, o ancora **entro il 31 dicembre 2030**, ossia al termine del **quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione**, inserendo il **codice "1"** all'interno della casella denominata **"Dichiarazione integrativa (art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR n. 322/98)"**.

Nella seconda ipotesi, ossia **integrazione della dichiarazione in merito esclusivamente ai dati**



del sostituto d'imposta, il contribuente può **presentare, entro e non oltre il 25 ottobre 2025, un nuovo modello 730/2025** con l'indicazione, all'interno del frontespizio, nella casella denominata **“730 integrativo”**, il **codice “2”**.

Nella terza ipotesi, ossia **integrazione della dichiarazione che, oltre a comportare un maggior credito, un minor debito o un'imposta invariata, prevede la modifica dei dati del sostituto d'imposta**, il contribuente può **presentare, entro e non oltre il 25 ottobre 2025, un nuovo modello 730/2025** con l'indicazione, all'interno del frontespizio, nella casella denominata **“730 integrativo”**, il **codice “3”**.

Infine, nella quarta ipotesi, ossia **integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito**, il contribuente deve **utilizzare il modello Redditi PF 2025**. Tale modello può essere presentato **entro il termine del 31 ottobre 2025**, inserendo, il *flag* all'interno della casella denominata **“Correttiva nei termini”** del frontespizio, ovvero **entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi PF relativo all'anno successivo**, inserendo il *flag* all'interno della casella denominata **“Dichiarazione integrativa”** del frontespizio, o ancora **entro il 31 dicembre 2030**, ossia al termine del **quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione**, inserendo il **codice “1”** all'interno della casella denominata **“Dichiarazione integrativa (art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR n. 322/98)”**.

Si evidenzia che la **presentazione di una dichiarazione integrativa**, sia essa un nuovo modello 730/2025 o un modello Redditi PF 2025, **non sospende le procedure avviate** con la consegna del modello 730 originario.

In particolare, rimane in capo al datore di lavoro o all'ente pensionistico, indicato all'interno del quadro dedicato ai **“Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio”**, l'obbligo di **effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute** in base a quanto originariamente indicato.

In termini generici, il primo modello inviato “ha già iniziato il suo *iter*” e non siamo in grado di fermarlo. **Teniamone conto**, quindi, onde **evitare indebiti rimborsi**.



IMPOSTE SUL REDDITO

Dies a quo del quinquennio in caso di passaggio di terreno da agricolo a cava

di Luigi Scappini, Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Master di specializzazione

Immobili e fisco

Scopri di più

La **Corte di Cassazione** con 2 recenti arresti, [sentenze n. 1026/2022](#) e [n. 1404/2022](#), ha affermato il principio per cui i **terreni** classificati quali **agricoli**, una volta che, per effetto delle necessarie autorizzazioni amministrative, possono essere **sfruttati** quali **cave** estrattive, devono essere oggetto di una **modifica** nell'**accatastamento**, in quanto sono classificati quali **D/1 "opifici"**, come del resto previsto dalle stesse **istruzioni DOCFA** disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

La necessità di tale cambio di classificazione catastale deriva dalla circostanza che, una volta terminato l'*iter* autorizzativo, il **"terreno"** è **suscettibile di autonoma funzionalità** e redditività.

La **cessione** o il **conferimento** della **cava** da parte di una **persona fisica** o di una **società semplice** genera una **plusvalenza imponibile**? E se sì, a quali condizioni?

Lo **sfruttamento** della **cava**, infatti, comporterà necessariamente l'utilizzo di una **forma giuridica commerciale**, infatti, nell'ipotesi di detenzione da parte di una società semplice, **talè attività è inibita** in quanto, come noto, tale forma societaria non può svolgere attività di natura commerciale.

In entrambi i casi, persona fisica e società semplice, la **norma** di riferimento è l'[art. 67, comma 1, lett. b\), TUIR](#), ai sensi del quale si considerano **redditi diversi** le **plusvalenze** realizzate mediante **cessione** a titolo oneroso di **beni immobili** acquistati o costruiti da **non più di 5 anni**, esclusi quelli acquisiti per successione.

In altri termini, il Legislatore individua nel **quinquennio** del possesso del bene il **discrimine** per poter considerare o meno l'operazione da cui deriva l'eventuale plusvalenza, quale **meritevole di tassazione** o meno.

Il possibile **dubbio** in merito alla cava che originariamente risultava accatastato quale terreno agricolo concerne il ***dies a quo*** da prendere in considerazione ai fini del **conteggio** del **quinquennio**.



In particolare, il dubbio potrebbe nascere in ragione del **passaggio** del bene dal **Catasto terreni** a quello **urbano**; tuttavia, a parere di chi scrive, a **prescindere** da tale **modifica** nel classamento, con conseguente venir meno della natura di terreno in ragione di quella di opificio, esso **non incide** sul *dies a quo* che **rimane** quello **originario** dell'entrata in possesso del terreno.

Tale conclusione deriva dalla circostanza che l'[**art. 67, TUIR**](#), fa riferimento a un **generico concetto** di **beni immobili** tra i quali **confluiscono** sia i **terreni** che i **fabbricati**.

Discorso diverso, infatti, deve essere fatto per quei **terreni** che **cambiano destinazione** essendo stati oggetto o di un piano di **lottizzazione** o di **opere** intese a renderli **edificabili** o, ancora, dell'**attribuzione** della natura di **edificabile**.

In tali casi, la **norma** prevede **regole impositive differenti**, rispettivamente alle [**lett. a\) e b\)**](#) [**dell'art. 67, TUIR**](#), prevendo l'imponibilità:

1. per le **plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione** di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la **successiva vendita**, anche parziale, dei terreni e degli edifici; e
2. per le **plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso** di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli **strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione**,

in entrambi i casi **a prescindere dal periodo di possesso**.

A conferma di tale impostazione, depone, sebbene riferita all'eventuale ricomprensione nel reddito agrario, la [**risoluzione n. 137/E/2002**](#) in cui l'Agenzia delle Entrate ha affermato che **«La cessione di un terreno divenuto edificabile in base ai nuovi strumenti urbanistici esula dal normale esercizio dell'impresa agricola e i relativi ricavi non possono ritenersi assorbiti dalla tassazione forfetaria del reddito agrario in quanto il valore economico dell'operazione è determinato proprio dalla perdita del carattere agricolo e dall'acquisizione della nuova qualificazione edificatoria del terreno, la quale risulta estranea alla determinazione della rendita catastale»**. In altri termini, la **perdita della natura agricola** del fondo, a prescindere dalla prosecuzione nell'utilizzo all'interno dell'azienda agricola, e **l'acquisto di quella edificabile**, fa sì che le regole di **determinazione del reddito** devono essere quelle stabilite per i **terreni edificabili**.

Nel caso **differente di passaggio del bene da terreno agricolo a cava**, e quindi **a opificio**, non si ha una modificazione, ai fini dei redditi diversi, della natura del bene, con conseguente applicazione delle regole ordinariamente previste per i beni immobili che individuano nel possesso **ultra-quinquennale il discriminio ai fini dell'imponibilità** o meno dell'eventuale **plusvalenza che si origina**.



REDDITO IMPRESA E IRAP

Correlazione costi-ricavi come declinazione operativa del principio di competenza

di Fabio Landuzzi

Master di specializzazione

Laboratorio reddito d'impresa dopo la riforma fiscale

Scopri di più

Come è prescritto dal **Principio contabile OIC 11**, la **competenza** è il criterio temporale con il quale i **componenti positivi e negativi di reddito** vengono imputati al **Conto economico**, ai fini della determinazione del risultato d'esercizio; perciò, il postulato della competenza richiede che i **costi siano correlati ai ricavi** dell'esercizio. Dal punto di vista fiscale, in forza del principio di **derivazione rafforzata**, la corretta imputazione temporale dei componenti economici rileva anche ai fini della determinazione del **reddito d'impresa**, a meno che non vi siano **esplicite deroghe** prescritte dalla normativa. L'applicazione del principio della competenza temporale si declina di norma nella necessità di individuare, in prima battuta, **l'esercizio di competenza dei ricavi** e, di conseguenza, **correlare a essi i relativi costi**.

In questo contesto, e seppure abbia riguardato una fattispecie regolata normativamente dalla disciplina antecedente all'entrata in vigore della derivazione rafforzata, la recente **ordinanza n. 2391/2025** della Cassazione offre alcuni spunti di interesse, se non altro per il fatto di riguardare un caso tutt'altro che infrequente, quale è quello della **corretta imputazione** temporale degli **oneri di urbanizzazione**.

Il tema non è affatto nuovo e già diversi precedenti, sia di prassi che giurisprudenziali, hanno consentito di individuare una **linea interpretativa sufficientemente chiara**. È il caso delle imprese che svolgono **attività estrattiva e gestione di cave**, per le quali l'esercizio di competenza dei costi relativo al **ripristino e tombamento del sito** di escavazione si determina, appunto, secondo la piena applicazione del **principio di correlazione** con la conseguenza che **saranno i costi a dove essere stimati nella misura più attendibile** possibile per essere poi rilevati nello **stesso esercizio di competenza dei ricavi** ([Cass. n. 16349/2014](#)). In modo analogo si è espressa l'Amministrazione finanziaria (**risoluzioni n. 9/1940/1991 e n. 52/1998**) con riguardo alla **attività di smaltimento rifiuti** e ai costi di gestione delle discariche, riconoscendo che i **costi post chiusura** – risultanti da apposita perizia tecnica – sono da **imputarsi e dedursi** nell'**esercizio di competenza dei ricavi** derivanti dallo svolgimento dell'attività.

La giurisprudenza, con riguardo al caso specifico dei **costi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria** funzionali all'ottenimento delle licenze edilizie, aveva riconosciuto la



loro imputazione e deduzione nello **stesso esercizio di rilevazione dei ricavi** ([Cass. n. 5265/2023](#)).

Ebbene, il caso che forma oggetto dell'ordinanza in commento riguarda l'avvenuta imputazione di costi che l'impresa avrebbe dovuto sostenere in relazione alla **realizzazione di un piano di lottizzazione** oggetto di convenzione con il competente Comune; si trattava, quindi, di spese relative a **opere che la società si era impegnata a realizzare**. Pertanto, dalla lettura della pronuncia si evince che:

- **i ricavi** derivanti dal piano di lottizzazione **erano stati realizzati in un esercizio anteriore** a quello di sostenimento degli **oneri di urbanizzazione**;
- al momento della imputazione delle spese, **le opere** alla cui realizzazione la società si era obbligata **non erano state ancora realizzate**, tanto che le relative spese avevano avuto come loro contropartita patrimoniale l'iscrizione di un **debito per fatture da ricevere** da fornitori.

Spicca nel caso di specie **il lasso temporale trascorso**, di ben 5 anni, dal momento della imputazione dei costi e delle fatture da ricevere, a quello in cui le opere erano state parzialmente eseguite, con la conseguenza che **solo una parte delle fatture era stata ricevuta**. La contestazione dell'Amministrazione finanziaria riguardava, quindi, la presunta **omessa contabilizzazione di sopravvenienze attive** da parte della società in corrispondenza delle **fatture da ricevere** che risultavano ancora iscritte fra le passività **a distanza di sei anni dalla originaria imputazione**.

La pronuncia è interessante in quanto torna sul **principio di correlazione** che ritiene essere strettamente integrato con quello della competenza economica, di cui **rappresenta la declinazione pratica**. Il fatto che le opere non fossero ancora state realizzate alla data della verifica e della contestazione, quindi, a giudizio della Cassazione, **non fa venire affatto meno la deducibilità delle spese** originarie, avvenuta nel corretto anno di competenza secondo l'anzidetto principio di correlazione costi-ricavi, e **né innesca l'obbligo di rilevare lo storno della residua passività** e la contabilizzazione di una sopravvenienza passiva, qualora l'obbligazione a cui la società è soggetta risulti **tuttora valida e efficace**.

Sul tema delle **sopravvenienze attive**, all'ordinanza in commento si può collegare anche la Cassazione [n. 13369/2025](#), nella misura in cui afferma il concorso alla formazione dell'imponibile delle imposte sul reddito delle sopravvenienze attive è guidato dalla **certezza e obiettiva determinabilità** del componente positivo di reddito; quindi, in caso di un **giudizio che disconosca un debito preesistente** del contribuente, è nell'esercizio in cui si ha **il deposito della sentenza, salvo che l'efficacia esecutiva della stessa non sia sospesa**, che la sopravvenienza attiva viene a esistenza. Nel caso di successivi gradi di giudizio avversi, si ricorrerà al meccanismo delle **sopravvenienze passive** per la riemersione della passività.



BILANCIO

Sostenibilità: il processo di semplificazione è in atto

di Andrea Onori

Master di specializzazione

Bilancio di sostenibilità

Scopri di più

Corre il mese di Luglio 2025.

Sono trascorsi 5 mesi dall'approvazione dei **pacchetti Omnibus 1 e 2** alla fine del mese di febbraio 2025.

A che punto siamo con il processo di semplificazione voluto fortemente dalla Commissione e dal Parlamento Europeo?

Nei primi **15 giorni del mese in corso**:

1. la Commissione Europea ha adottato una serie di misure per semplificare l'applicazione della Tassonomia, in data 4 luglio 2025;
2. il Consiglio Europeo ha approvato alcune semplificazioni previste in merito alla **Rendicontazione di Sostenibilità** (CSRD) e in materia di Due Diligence (CSDDD), con cui alleggerisce gli oneri di rendicontazione per le imprese Wave 1, in data 14 luglio 2025;
3. l'EFRAG ha chiesto lo slittamento al **30 novembre 2025** della scadenza della presentazione del **parere tecnico relativo alla revisione e semplificazione degli ESRS**, estendendo la consultazione pubblica degli stessi fino al 30 settembre 2025.

Con riferimento alla semplificazione della Tassonomia, le **principali misure prevedono**:

- le **società “finanziarie” e “non finanziarie”** sono esentate dal valutare l'ammissibilità alla Tassonomia e l'allineamento per le attività economiche che non sono finanziariamente rilevanti per la loro attività. Per le società “non finanziarie”, le attività sono **considerate irrilevanti se rappresentano meno del 10% delle entrate totali**, delle spese in conto capitale (CapEx) o delle spese operative (OpEx) di una società. La riduzione di tale onere amministrativo andrà a vantaggio delle imprese, consentendo loro di concentrarsi sulla rendicontazione e sul finanziamento delle loro attività principali e sul modo in cui ciò contribuisce ai loro sforzi di transizione;
- le società “non finanziarie” **sono esentate dal valutare l'allineamento alla Tassonomia** per l'intera spesa operativa quando essa è considerata irrilevante per il loro modello



aziendale;

- per le società “finanziarie”, gli **indicatori chiave di prestazione come il Green Asset Ratio (GAR)** per le banche sono semplificati e viene loro concessa la possibilità di non segnalare i KPI della Tassonomia dettagliati per 2 anni;
- i **modelli di comunicazione della Tassonomia sono semplificati** riducendo il numero di punti di dati segnalati del 64 % per le società non finanziarie e dell’89 % per le società finanziarie;
- i criteri per «*non arrecare un danno significativo*» alla prevenzione e alla **riduzione dell’inquinamento** connessi all’uso e alla presenza di sostanze chimiche sono semplificati.

Le modifiche sono adottate sotto forma di un atto delegato che modifica gli atti delegati in materia di informativa sulla Tassonomia, clima e ambiente.

Le tempistiche di attuazione del provvedimento prevedono che le misure di semplificazione stabilite nell’atto delegato si applicheranno a **decorrere dal 1° gennaio 2026** e si riferiranno **all’esercizio finanziario 2025**. Le imprese avranno, comunque, la possibilità di **applicare le misure a partire dall’esercizio finanziario 2026** se lo riterranno più conveniente.

Per quanto riguarda, invece, le semplificazioni relative alla Rendicontazione di Sostenibilità, la Commissione ha definito gli **obblighi CSRD limitati alle grandi imprese** (Wave 1).

Il nuovo atto introduce **rilevanti novità** dal punto di vista operativo.

È stato approvato un provvedimento «**quick-fix**», applicabile a partire dall’esercizio 2025, che consentirà alle imprese della categoria Wave 1 di **omettere le stesse informazioni** anche per gli esercizi 2025 e 2026. Ciò significa che tali aziende **non dovranno fornire informazioni aggiuntive** rispetto a quanto previsto per la rendicontazione del 2024.

Da ultimo le aziende Wave 1, con più di 750 dipendenti, beneficeranno di gran parte delle disposizioni transitorie attualmente previste per le **aziende fino a 750 dipendenti** con riferimento agli esercizi 2025 e 2026.

A partire dai bilanci relativi all’esercizio 2027, **l’obbligo della Rendicontazione di Sostenibilità ESG da riportare nella Relazione sulla Gestione** dovrà essere soddisfatto dalle imprese che **superano almeno uno dei seguenti parametri**:

- media annua di **000 dipendenti**;
- fatturato superiore a **450 milioni di euro**.

Inoltre, le **PMI quotate resteranno escluse dall’obbligo**, ma potranno optare per la rendicontazione volontaria secondo lo standard “VSME” «*revisionato*», che sarà adottato con ulteriore atto delegato dalla Commissione Europea.



Da ultimo, con riferimento alle **semplificazioni previste in ambito di CSDDD**, il Consiglio Europeo ha approvato:

- lo slittamento al **26 luglio 2028 dell'obbligo di applicazione**;
- **l'innalzamento delle soglie dimensionali**, che riguarderà le imprese:
 1. con almeno **000 dipendenti**; o
 2. **1,5 miliardi di euro di fatturato** globale netto.

La mappatura dei rischi e degli impatti negativi nella catena del valore sarà:

1. limitata alle **relazioni commerciali dirette**;
2. estesa anche nelle **relazioni indirette**, se dovessero emergere **elementi oggettivi e documentabili relativi a rischi gravi** (come lavoro minorile, lavoro forzato o inquinamento).

Gli ulteriori provvedimenti contenuti nell'atto delegato sono relativi a:

1. esenzioni temporanee estese anche alle grandi imprese

Le imprese *Wave 1*, incluse quelle con **oltre 750 dipendenti**, potranno **omettere nel biennio 2025-2026 la rendicontazione su quattro standard ESRS**:

- E4 (**biodiversità ed ecosistemi**);
- S2 (lavoratori nella **catena del valore**);
- S3 (**comunità impattate**);
- S4 (**consumatori e utenti finali**).

Finora, queste esenzioni erano riservate solo alle **imprese medio-piccole**. Rimane, invece, più rigido lo standard S1 (forza lavoro propria): l'**esenzione sarà limitata al 2025 per le imprese sopra i 750 dipendenti**, mentre quelle più piccole potranno **ometterlo per due anni**;

2. congelamento degli obblighi sugli impatti finanziari attesi

Ulteriore misura di semplificazione ad alto impatto riguarda **l'appendice C dell'ESRS 1**, che prevede la divulgazione degli impatti finanziari attesi legati a **rischi ambientali e sociali**.

L'atto delegato prevede una modifica che **consente alle imprese la sospensione di due anni della comunicazione quantitativa sui seguenti indicatori**:

- E1-9 (effetti finanziari previsti derivanti da **rischi fisici e di transizione** materiali legati al **clima e alle potenziali opportunità legate al clima**);
- E2-6 (effetti finanziari previsti **derivanti da impatti, rischi e opportunità materiali** legati all'inquinamento);



- E3-5 (effetti finanziari previsti derivanti da rischi e opportunità materiali legati **all'acqua e alle risorse marine**);
- E4-6 (effetti finanziari previsti derivanti da rischi e opportunità materiali **legati alla biodiversità e agli ecosistemi**);
- E5-6 (effetti finanziari previsti derivanti da rischi e opportunità materiali legati all'uso **delle risorse e all'economia circolare**);
- SBM-3 (Impatti, rischi e opportunità rilevanti e la loro interazione con la **strategia e il modello aziendale**).

L'obbligo slitta di 2 anni (Report dell'esercizio 2027).

Viene prevista, anche, la **sospensione dei seguenti indicatori**:

- SBM-3: **effetti ESG sulla strategia** e sul modello di business;
- E1-9: rischi e opportunità climatici (**fisici e di transizione**) e impatti economici correlati;
- E2-6: effetti finanziari legati all'inquinamento;
- E3-5: impatti economici connessi **all'uso e disponibilità di acqua**;
- E4-6: effetti legati alla **perdita di biodiversità**;
- E5-6: rischi e opportunità associati a uso delle **risorse ed economia circolare**.

La decisione definitiva sulle misure dovrà ora passare il vaglio del Parlamento Europeo.

Questo è quanto fino ad oggi, ma non è sicuramente tutto.

Rimaniamo in attesa di **ulteriori indicazioni e novità**.

VIGILANZA E REVISIONE

Frodi in bilancio: il revisore tra scetticismo e responsabilità

di Costantino Magro, Pierluigi Magro



Magro Associati
SCOPRI DI PIÙ

Soluzioni integrate e professionali per il controllo dei rischi contabili, fiscali ed economico-finanziari.

Gli errori nei bilanci possono derivare sia da comportamenti o eventi non intenzionali, sia da frodi. La distinzione fondamentale tra queste due categorie risiede nell'**intenzionalità** dell'atto (ISA Italia 240, §2).

Mentre il termine "frode" ha in generale un significato giuridico ampio, nell'ambito professionale della revisione, il soggetto incaricato si occupa in modo specifico di quelle frodi **che determinano errori significativi nel bilancio** (ISA Italia 240, §3). In particolare, per il revisore risultano rilevanti due tipologie di errori intenzionali:

- **falsa informativa finanziaria**: errori derivanti da rappresentazioni intenzionalmente fuorvianti o omissioni nel bilancio;
- **appropriazioni illecite di beni e attività dell'impresa** (ISA Italia 240, 3 e A1-A6).

Pare opportuno segnalare sin da subito che, sebbene il revisore possa sospettare, o più raramente identificare, l'esistenza di frodi, non gli compete stabilire se la frode sia effettivamente avvenuta dal punto di vista giuridico. Tale determinazione spetta alle **autorità competenti** (ISA Italia 240, §3).

Concetto di frode e di frode rilevante ai fini della revisione

Esplorando più a fondo il concetto di frode, l'**ISA Italia 240** fornisce una definizione precisa del termine nel contesto della revisione contabile: «*Un atto intenzionalmente perpetrato con l'inganno da parte di uno o più componenti della direzione, dei responsabili delle attività di governance, dal personale dipendente o da terzi, allo scopo di conseguire vantaggi ingiusti o illeciti*». (ISA Italia 240, §11a)

In particolare, come anticipato, si individuano due categorie di errori intenzionali: da un lato, la **falsa informativa finanziaria** che si manifesta attraverso manipolazioni intenzionali dei dati contabili, omissioni volontarie di informazioni rilevanti oppure un'applicazione



consapevolmente errata dei principi contabili, con l'obiettivo di ingannare gli utilizzatori del bilancio (ISA Italia 240, A2-A4). Dall'altro, l'**appropriazione illecita di beni e attività** aziendali che consiste in atti come la distrazione di incassi, il furto di beni materiali o immateriali, la realizzazione di pagamenti per beni o servizi mai ricevuti oppure l'utilizzo indebito di risorse aziendali per fini personali (ISA Italia 240, A5).

Come ben noto, il revisore ha la responsabilità di **acquisire una ragionevole sicurezza** che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, siano essi derivanti da frodi o da eventi non intenzionali.

È importante chiarire una differenza fondamentale tra le due componenti che possono determinare errori significativi in bilancio: il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frode è in genere **più elevato** rispetto a quello relativo agli errori non intenzionali. Ciò dipende dal fatto che la frode può essere deliberatamente occultata attraverso piani complessi, falsificazioni e forme di collusione tra più soggetti. Tale rischio deve essere attentamente valutato, in quanto il revisore è in una forte posizione di asimmetria informativa. Infatti, la direzione si trova in una posizione privilegiata per **forzare i controlli interni** e commettere frodi difficili da individuare. Questo implica che il revisore debba considerare con particolare attenzione i rischi oggetto di analisi.

La mitigazione del rischio: lo scetticismo professionale

La prima arma di difesa del revisore ai rischi appena presentati è lo **scetticismo professionale**. Apprendo, in prima battuta, un concetto astratto e di facile applicazione, in realtà richiede un approccio rigoroso e consapevole per l'intera durata della revisione.

Lo **scetticismo professionale** consiste nel mantenere un atteggiamento critico e interrogativo, che sproni il revisore a valutare costantemente se le informazioni e gli elementi probativi acquisiti siano attendibili e sufficienti. Questo è essenziale, perché – come evidenziato nell'ISA Italia 240§24 – il rischio di errori significativi dovuti a frodi rimane presente anche quando in passato la direzione o i responsabili della governance hanno dimostrato onestà e integrità. In tal senso, il materiale esplicativo dell'ISA 240, descrive in maniera puntuale il *modus operandi* che il revisore deve adottare: il professionista, infatti, deve essere consapevole che le circostanze possono mutare nel tempo e che le caratteristiche stesse della frode possono rendere particolarmente insidioso il rischio di non rilevare errori significativi.

In conseguenza, come per diversi altri ambiti della revisione – il riesame della posizione interrogativa, supportata da un approccio vigile e concreto, è essenziale per garantire la qualità del lavoro del revisore e per ridurre il rischio di non individuare errori significativi, in particolare quelli derivanti da frodi intenzionali (si veda “[Sistema di controllo interno della qualità: attività fondamentale per supervisionare la gestione del lavoro](#)”).



Altro tratto saliente dello scetticismo è che non si esaurisce in un atteggiamento mentale astratto e intangibile, ma richiede un'applicazione attiva e concreta che deve pervadere tutte le fasi della revisione. Pur non avendo il compito di verificare l'autenticità dei documenti in senso stretto, il revisore deve comunque mantenere un approccio proattivo, individuando le condizioni o i segnali che possano far sospettare che un documento non sia autentico. In questo, vengono in aiuto tutti i meccanismi di riduzione e mitigazione del rischio di revisione previsti da un corretto **risk-based approach**. (si veda [“Dalla valutazione del rischio alla risposta del revisore: l’attuazione concreta del Risk-Based Approach”](#)).

Lo scetticismo professionale implica quindi che il revisore **non si limiti ad un’analisi acritica della documentazione**, bensì che il revisore agisca concretamente a livello operativo attraverso tutte le fasi della revisione (si veda [“Pianificazione della revisione legale: dalla strategia generale al risk-based approach”](#)). È proprio quando emergono **informazioni incoerenti**, in particolare se confrontate con quelle provenienti da fonti esterne, che il revisore ha l’obbligo di indagarne le cause, evitando di accettare superficialmente quanto dichiarato (ISA Italia 240, §14).

Va ricordato che lo scetticismo professionale non è solo un requisito dei principi di revisione internazionali, ma è anche chiaramente richiamato nel **Codice Italiano di Etica e Indipendenza**. Secondo il Codice (**R120.13**), lo scetticismo professionale è definito come un atteggiamento caratterizzato da un **approccio dubitativo**, dal **costante monitoraggio** di condizioni che potrebbero indicare errori o frodi, e da una valutazione critica della documentazione.

Esso è strettamente legato ai principi fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale, che ne costituiscono il fondamento e lo sostengono concretamente nell’attività di revisione.

Il **Codice (R120.13 e seguenti)** e la normativa italiana (art. 9 del D. Lgs. 39/2010) individuano alcuni ambiti in cui l’esercizio dello scetticismo professionale diventa particolarmente importante. Ad esempio, il revisore deve adottare un approccio ancora più critico e attento quando si trova a esaminare **stime complesse elaborate dalla direzione**, come quelle sul fair value, sulla riduzione di valore delle attività, sugli accantonamenti o sui flussi di cassa futuri.

È fondamentale anche nel valutare la **capacità dell’impresa di continuare come entità in funzionamento** (si veda [“Il ruolo del revisore nella valutazione del going concern”](#)), così come nell’analizzare **documenti o informazioni che appaiono incoerenti** o in contrasto con altre evidenze disponibili.

Riferimenti principali **Concetto e descrizione sintetica**

ISA Italia 240 §2	Distingue errori non intenzionali da frodi, basandosi sull’intenzionalità dell’atto.
ISA Italia 240 §3	Il revisore si concentra sulle frodi che causano errori significativi nel bilancio, senza definirne la responsabilità giuridica.
ISA Italia 240 A1–A6	Describe le due categorie di frodi rilevanti: falsa informativa



finanziaria e appropriazione indebita di beni, con esempi e cause tipiche.

ISA Italia 240 A2–A4 Approfondisce la falsa informativa finanziaria: manipolazioni intenzionali, omissioni rilevanti, errori deliberati nei principi contabili. Evidenzia il rischio maggiore di non rilevare frodi rispetto a errori non intenzionali, per complessità, falsificazioni e collusione.

ISA Italia 240 §12 Richiede al revisore un atteggiamento critico e interrogativo continuo, anche in contesti di apparente onestà della direzione.

ISA Italia 240 §13 Impone di individuare condizioni o segnali di falsificazione e di non accettare acriticamente i documenti.

ISA Italia 240 §14 Obbliga a indagare incoerenze, soprattutto rispetto a informazioni provenienti da terzi.

ISA Italia 240 §24 Impone l'applicazione continua dello scetticismo professionale in tutte le fasi della revisione.

Codice Etico R120.13 Definisce lo scetticismo come approccio dubitativo, con monitoraggio costante di segnali di errore o frode e valutazione critica della documentazione.

Codice Etico R120.13 Collega lo scetticismo ai principi di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale.

A1–A2

Codice Etico R120.13 e Elenca casi tipici: stime complesse, going concern, documenti art. 9 D.Lgs. 39/2010 incoerenti, possibili falsificazioni, pressioni a rappresentazioni fuorvianti.



IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 22 luglio 2025

di Euroconference Centro Studi Tributari



EuroconferenceinPratica

Scopri la **soluzione editoriale integrata** con l'**AI indispensabile** per **Professionisti e Aziende >>**



L'appuntamento quindicinale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una “prima” interpretazione delle “firme” di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una “bussola” fondamentale per l’aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l’intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico. Guarda il video di Euroconference In Diretta, il servizio di aggiornamento settimanale con i professionisti del Comitato Scientifico di Centro Studi Tributari.